

1	SUPERBONUS DEL 110% - ULTERIORI CHIARIMENTI
	<p>In materia di superbonus del 110%, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 23.6.2022 ha riorganizzato per materia molti dei chiarimenti precedentemente forniti nell'ambito di risposte a interpello su specifiche questioni o di altre circolari.</p> <p>Il documento, in particolare, si sofferma sui seguenti aspetti inerenti il superbonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – soggetti beneficiari, proprietari o detentori degli immobili, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, associazioni e società sportive dilettantistiche, comunità energetiche rinnovabili o amministrazioni ed enti pubblici; – edifici interessati dagli interventi; – tipologie di interventi che danno diritto all'agevolazione; – spese ammesse alla detrazione. <p>Conclude l'analisi un riepilogo della disciplina delle opzioni per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 (che non tiene conto però delle novità introdotte, da ultimo, dal D.L. 50/2022, cosiddetto DL "Aiuti", oggetto di chiarimenti nella circolare n. 19 del 27.5.2022), nonché degli adempimenti necessari per beneficiare del superbonus (visto di conformità e asseverazioni), compresi quelli da espletare in presenza di un <i>general contractor</i>.</p> <p>Di seguito, sono riassunti i principali nuovi chiarimenti contenuti nella circolare n. 23/2022.</p>
1.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI - CONDUTTORE DI UN IMMOBILE LOCATO DA UNA SOCIETÀ</p> <p>Secondo la circolare n. 23/2022 è precluso l'accesso al superbonus del 110% ex art. 119 del D.L. 34/2020 al detentore dell'immobile oggetto degli interventi che sia socio della società commerciale che possiede l'immobile (e che glielo concede in locazione o in comodato), in quanto tale immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rientra tra i beni patrimoniali della società; – o, comunque, ne costituisce al contempo l'oggetto dell'attività imprenditoriale. <p>La detrazione, quindi, non compete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – soci di una società a responsabilità limitata per gli interventi su immobili della società detenuti dai soci stessi, anche sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato), in quanto l'immobile è un bene patrimoniale della società; – soci di una società commerciale che esercita l'attività di gestione immobiliare per gli interventi realizzati su immobili detenuti dagli stessi soci (anche sulla base di un titolo idoneo), in quanto gli immobili rientrano tra i beni patrimoniali della società o, comunque, ne costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale. <p>In applicazione di un criterio "oggettivo" che valorizza l'utilizzo effettivo dell'immobile, inoltre, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile (proprietario, possessore o detentore), il superbonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non spetta al proprietario persona fisica di un immobile "residenziale" affittato ad una società che lo utilizza per la propria attività; – spetta al conduttore o al comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di una società.
1.2	<p>INTERVENTI AGEVOLATI</p> <p>La detrazione nella misura elevata al 110% può competere a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi "trainanti"), nonché ad ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati").</p> <p>Ai fini della spettanza del superbonus è irrilevante che le spese per gli interventi "trainati" siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi "trainanti".</p>

1.3	<p>INTERVENTI EFFETTUATI DA ONLUS, ODV O APS</p> <p>Il comma 10-<i>bis</i> dell'art. 119 del D.L. 34/2020 reca alcune disposizioni "integrative" per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione del 110%, riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai precedenti commi 1 - 8, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-<i>bis</i>) del comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, che sia anche in possesso di determinati requisiti.</p> <p>La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 23.6.2022 (par. 1.4) ha affermato che, ai fini dell'applicazione di tali regole particolari di calcolo dei tetti massimi di spese agevolate, rileva la destinazione d'uso (e la conseguente categoria di inquadramento catastale) risultante all'inizio dei lavori e non alla fine.</p> <p>Così, ad esempio, un immobile accatastato nella categoria D/8, che al termine dei lavori rientra nella categoria catastale B/2, non potrebbe rientrare nell'ambito applicativo del comma 10-<i>bis</i> dell'art. 119 del D.L. 34/2020.</p>
1.4	<p>IMMOBILI AD USO PROMISCOVO</p> <p>Qualora siano realizzati interventi "trainanti" o "trainati" ammessi al superbonus, su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spetta limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.</p> <p>Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui le spese siano sostenute dal coniuge del soggetto che adibisce l'immobile ad uso promiscuo, perché ciò che conta non è che le spese siano sostenute da un soggetto che utilizza l'immobile in modo promiscuo, ma che le spese siano sostenute in relazione ad un immobile oggetto di uso promiscuo.</p>
2	<p>OPZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO SUL CORRISPETTIVO RELATIVE ALLE DETRAZIONI EDILIZIE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICHE</p>
	<p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 202205 del 10.6.2022 ha modificato le disposizioni di attuazione per l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o di cosiddetto "sconto sul corrispettivo" in relazione alle detrazioni edilizie, di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, recate dal precedente provvedimento n. 35873 del 3.2.2022.</p> <p>Le modifiche recepiscono le novità normative che hanno interessato la disciplina regolante tali opzioni.</p>
2.1	<p>ULTERIORI Cessioni DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE E SOGGETTI QUALIFICATI</p> <p>Tra le modifiche delle disposizioni attuative, viene recepita la possibilità (prevista dell'art. 28 del D.L. 4/2022, convertito nella L. 25/2022) di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti (successive alla prima) a favore dei seguenti soggetti "qualificati":</p> <ul style="list-style-type: none"> – banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93; – società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 385/93; – imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005. <p>Se la comunicazione di opzione ex art. 121 del D.L. 34/2020 è intervenuta entro il 16.2.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il primo cessionario può cedere il credito nei confronti di chiunque; – successivamente, possono avere luogo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti "qualificati". <p>Se le cessioni del credito successive alla prima sono state comunicate tramite la piattaforma entro il 16.2.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il cessionario titolare del credito in tale data può cedere il credito nei confronti di chiunque; – successivamente, possono avere luogo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti "qualificati".

2.2	<p>DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI</p> <p>Quale ulteriore novità normativa recepita nelle modifiche della disciplina di attuazione, il medesimo art. 28 del D.L. 4/2022 (come convertito dalla L. 25/2022) ha disposto il divieto, per i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate dall'1.5.2022, di formare oggetto di cessioni parziali successive alla prima. A tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.</p> <p>Il divieto di cessione parziale dei crediti ex art. 121, comma 1-<i>quater</i>, del D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> – deve intendersi riferito alle singole rate annuali in cui è stato suddiviso (in fase di caricamento sulla piattaforma) il credito ceduto dal titolare della detrazione (così la FAQ Agenzia delle Entrate 19.5.2022); – non si applica ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate entro il 30.4.2022, comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13.5.2022, come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21 del 5.5.2022. <p>Per i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate dall'1.5.2022 è inoltre necessario comunicare preventivamente, tramite la piattaforma di cessione, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione.</p>
2.3	<p>CESSIONE “FINALE” DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DI BANCHE E SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO</p> <p>L'art. 14 del D.L. 50/2022 ha previsto, in aggiunta (quarta cessione), oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) alle due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”, la facoltà, per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'Albo ex art. 64 del D.Lgs. 385/93, di effettuare una cessione del credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a favore di cessionari che siano correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo della società cedente appartenente al gruppo bancario); – purché tali correntisti rientrino nel novero dei clienti professionali privati di cui all'art. 6, comma 2-<i>quinquies</i>, del D.Lgs. 58/98. <p>Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 202205 del 10.6.2022 viene precisato che le funzionalità della piattaforma di cessione crediti per comunicare dette cessioni saranno disponibili dal 15.7.2022.</p>
2.4	<p>TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE</p> <p>Con riferimento ai termini di trasmissione della comunicazione di opzione ex art. 121 del D.L. 34/2020, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 202205 del 10.6.2022 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tali comunicazioni devono essere inviate entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16.03 dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione; – le predette comunicazioni trasmesse nel mese di marzo possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5.04 e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.
3	<p>CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30.6.2022, sono state definite le modalità attuative della cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per acquisto di prodotti energetici.</p>
3.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>Le disposizioni del provvedimento in oggetto riguardano i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per il primo

	<p>trimestre 2022 (art. 15 del D.L. 4/2022) e al 25% per il secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022);</p> <ul style="list-style-type: none"> – a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 10% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022 (art. 15.1 del D.L. 4/2022) e al 25% per il secondo trimestre 2022 (art. 5 del D.L. 17/2022); – a favore delle imprese non energivore, pari al 15% delle spese sostenute per il secondo trimestre 2022 (art. 3 del D.L. 21/2022); – a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute per il secondo trimestre 2022 (art. 4 del D.L. 21/2022); – per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022 (art. 18 del D.L. 21/2022).
3.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal 7.7.2022 al 21.12.2022; – dal soggetto che appone il visto di conformità, ove richiesto; in alternativa, direttamente dal beneficiario o tramite intermediari abilitati; – mediante l’apposito modello approvato con il presente provvedimento; – utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche. <p>Per ciascun credito d’imposta il beneficiario può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare dello stesso.</p> <p>A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni e delle specifiche tecniche.</p> <p>La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta e, sempre nello stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.</p>
3.3	<p>UTILIZZO DA PARTE DEI CESSIONARI</p> <p>I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entro il 31.12.2022; – esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. <p>Accettazione dei cessionari</p> <p>I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).</p>
3.4	<p>ULTERIORI Cessioni A SOGGETTI QUALIFICATI</p> <p>Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.</p>
4	<p>MODALITÀ DI ANNULLAMENTO DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL SALDO IRAP 2019</p>
	<p>Con nota informativa n. 58 del 30.6.2022, il CNDCEC ha reso nota la procedura per ottenere l’annullamento degli avvisi bonari che stanno pervenendo ai contribuenti che, in applicazione dell’art. 24 del D.L. 34/2020, hanno omissso il pagamento del saldo IRAP relativo al 2019.</p>
4.1	<p>NORMA DI RIFERIMENTO</p> <p>Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/2020, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, assicurazioni e Pubbliche Amministrazioni) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) erano esclusi dall’obbligo di versamento di:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – entro del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari"); – prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i "solari").
4.2	<p>IRREGOLARITÀ OGGETTO DI CONTESTAZIONE</p> <p>La Direzione Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate, interpellata dal medesimo CNDCEC, ha affermato che l'invio delle comunicazioni di irregolarità è dovuto al mancato adeguamento, da parte dei contribuenti interessati, alle indicazioni rese dalla stessa Agenzia con la circolare n. 25 del 20.8.2020 e la risoluzione n. 58 del 29.9.2021.</p> <p>In particolare, con il primo documento di prassi, era stato precisato che, ai fini della fruizione dell'incentivo in esame, occorre compilare la sezione XVIII ("Aiuti di Stato") del quadro IS del modello IRAP 2020, per verificare il rispetto della normativa comunitaria.</p> <p>A ben vedere, le istruzioni alla dichiarazione IRAP 2020 nulla disponevano in merito all'adempimento, ma ciò solo perché l'approvazione del modello e delle relative istruzioni, nonché delle specifiche tecniche, era intervenuta anteriormente all'emanazione dell'art. 24 del DL 34/2020.</p> <p>Le istruzioni specificavano comunque che l'indicazione degli aiuti di Stato nell'apposita sezione era <i>"necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi"</i>, allo scopo di consentirne la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.</p> <p>Tale impostazione è stata ribadita anche dalla citata ris. 58/2021, nella quale è stato altresì chiarito che l'omessa compilazione del suddetto prospetto era sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del D.Lgs. 471/97), potendo peraltro fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda di quando il ravvedimento viene posto in essere.</p>
4.3	<p>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE</p> <p>Gli uffici, in sede di assistenza tramite il canale CIVIS, per poter sanare la posizione riconosciuta "irregolare" verificano la presenza della dichiarazione integrativa con l'esposizione dei dati nel quadro IS, originariamente omesso. In assenza della dichiarazione integrativa, l'esito della lavorazione CIVIS è negativo.</p> <p>Per rimediare all'irregolarità, il contribuente deve quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – presentare prioritariamente la dichiarazione IRAP integrativa, compilando il quadro IS sezione "Aiuti di Stato" secondo le precisazioni rese dai citati documenti di prassi; – dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione integrativa, richiedere il riesame della posizione tramite il servizio "Consegna documenti e istanze", utilizzando la funzionalità che si attiva all'interno dell'area CIVIS, nella sezione "Consultazione delle richieste", successivamente alla chiusura della pratica CIVIS. <p>Nell'istanza andrà comunicata l'intervenuta presentazione della dichiarazione integrativa, fornendone i riferimenti. L'ufficio, non appena la dichiarazione sarà visibile a sistema, procederà alla rilavorazione comunicando l'esito all'utente.</p>
5	<p>COMUNICAZIONI DI ANOMALIE NEI DATI ISA PER IL TRIENNIO 2018-2020</p> <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 237932 del 24.6.2022 ha definito le modalità con cui sono rese disponibili ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili; – risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni.
5.1	<p>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</p> <p>Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.</p>

	Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
5.2	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI A fronte della comunicazione ricevuta, è possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico <i>software</i> gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
5.3	CORREZIONE DEGLI ERRORI OD OMISSIONI Se sono ravvisati errori oppure omissioni a seguito dell'anomalia segnalata, questi possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Un comportamento inerte invece potrebbe dar luogo ad una verifica.
6	AUTOTRASPORTATORI - DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE - MISURA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021
	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa n. 125 del 28.6.2022, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI 2022).
6.1	MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE Gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> – 55,00 euro (prima 48,00 euro), per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi); – 19,25 euro (prima 16,80 euro), per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
6.2	INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI 2022 La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2022, utilizzando, come indicato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.6.2022: <ul style="list-style-type: none"> – nel rigo RF55, i codici "43" e "44"; – nel rigo RG22, i codici "16" e "17". Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
7	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI MARCHI E DELL'AVVIAMENTO - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 24.6.2022 ha istituito il codice tributo "1862", da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 110, comma 8- <i>quater</i> , del D.L. 104/2020. Tale imposta è dovuta da parte delle imprese che hanno rivalutato o riallineato nel bilancio 2020 marchi o avviamento, al fine di mantenere in 18 anni il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riferiti a tali beni. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono quelle previste dall'art. 176, comma 2- <i>ter</i> , del TUIR (a scaglioni dal 12% al 16%), dedotta l'imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta per la rivalutazione o per il riallineamento. Ove tale imposta sostitutiva "a scaglioni" non sia versata, le imprese interessate possono, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> – ammortizzare i maggiori valori dei marchi e dell'avviamento in 50 anni; – rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento, con conseguente restituzione dell'imposta sostitutiva del 3% a suo tempo assolta (le relative disposizioni attuative non sono ancora state emanate).

8	RINUNCIA DEI SOCI AI CREDITI DA LEASING FINANZIARI - RILEVANZA AI FINI ACE
	Con risposta a interpello n. 333 del 21.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tra i crediti oggetto di rinuncia, rilevanti in quanto tali ai fini dell'incremento della base di calcolo dell'ACE (e della "super ACE" limitatamente al periodo d'imposta 2021), rilevano anche i crediti derivanti da <i>leasing</i> finanziari.
8.1	RINUNCE AI CREDITI RILEVANTI AI FINI ACE Secondo l'art. 5, comma 3, del D.M. 3.8.2017, le rinunce incondizionate da parte dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società sono assimilate ai conferimenti in denaro e, pertanto, rilevano quali incrementi della base di calcolo ACE. Il successivo comma 5, circa i profili temporali, prevede che gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti rilevano dalla data dell'atto di rinuncia. Per tale ragione, le rinunce occorse nel corso dell'esercizio 2021 possono beneficiare del regime "super ACE" di cui all'art. 19, comma 2, del D.L. 73/2021.
8.2	NATURA DEI CREDITI OGGETTO DI RINUNCIA Secondo la relazione al D.M. 14.3.2012 (i cui chiarimenti restano validi per espressa previsione della relazione al successivo D.M. 3.8.2017) i crediti oggetto di rinuncia devono avere natura finanziaria. In altri termini, i crediti devono derivare da un precedente finanziamento in denaro. L'Agenzia delle Entrate ha confermato tale orientamento nelle circolari n. 12 del 23.5.2014 e n. 21 del 3.6.2015. Per contro, sono esclusi i cosiddetti "crediti da funzionamento", che originano da dilazioni di pagamento concesse all'esito di operazioni di compravendita.
8.3	ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO La giurisprudenza di merito, tuttavia, fornisce un'interpretazione più ampia, stabilendo che non occorre provare la natura finanziaria del credito oggetto di rinuncia (C.T. Reg. Lazio n. 5103/4/19 del 18.9.2019).
9	IMPRESE AGRICOLE - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA FOTOVOLTAICA - CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello n. 319 del 1.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti di connessione all'attività agricola per la produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche eccedenti la franchigia di 260.000 kWh anno, nel caso in cui tale energia sia ritratta da due impianti fotovoltaici.
9.1	DETERMINAZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO DERIVANTI DALLA CESSIONE DI ENERGIA FOTOVOLTAICA Ai sensi dell'art. 1, comma 423, della L. 266/2005, la produzione e cessione, effettuate dall'imprenditore agricolo, di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh anno costituiscono attività connesse a quella agricola ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del Codice Civile, e si considerano produttive di reddito agrario. Oltre la suddetta franchigia, per persone fisiche e società semplici, nonché per società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, tali attività danno invece luogo a redditi d'impresa, la cui determinazione: – è effettuata in via forfetaria, applicando un coefficiente di redditività del 25%, nel caso in cui sussista un legame di connessione tra la produzione di energia e l'attività agricola; – in mancanza di tale legame, o qualora sia stata esercitata apposita opzione, avviene secondo le ordinarie regole dei redditi d'impresa.

9.2	<p>REQUISITI DI CONNESSIONE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA</p> <p>Con la circolare n. 32 del 6.7.2009, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la connessione all'attività agricola per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica eccedente la predetta soglia si riscontri qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'art. 2 del D.M. 19.2.2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (lett. a); – il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) sia superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia (lett. b); – entro il limite di un MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore dimostri di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola (lett. c).
9.3	<p>RISCONTRO DEI REQUISITI DI CONNESSIONE IN PRESENZA DI DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI</p> <p>Con la risposta a interpello n. 319 del 1.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di due impianti fotovoltaici, è possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso all'attività agricola se al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – entrambi gli impianti soddisfino almeno uno dei requisiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/2009; – sia rispettato il principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia. <p>Pertanto, in relazione a due impianti fotovoltaici è possibile riscontrare la connessione all'attività agricola:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per il primo, adottando il criterio indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/2009 <i>sub</i> lett. c); – per il secondo, adottando il criterio indicato nella citata circolare <i>sub</i> lett. a).
10	<p>INAPPLICABILITÀ DELLA RITENUTA SULLE PROVVISORI PER RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 27.6.2022 n. 346, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito applicativo della ritenuta sulle provvigioni prevista dall'art. 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, confermando il proprio precedente orientamento.</p>
10.1	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>La ritenuta prevista dall'art. 25-<i>bis</i>, comma 1, del DPR 600/73 si applica con riferimento alle prestazioni, anche occasionali, inerenti ad uno dei seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – commissione; – agenzia; – mediazione; – rappresentanza di commercio; – procacciamento di affari; – vendita a domicilio.
10.2	<p>RAPPORTI DIVERSI DA QUELLI CITATI DALLA NORMA</p> <p>L'elencazione dei suddetti rapporti è da considerare tassativa e, pertanto, anche se altri rapporti presentano affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la ritenuta in esame non può ritenersi applicabile ad essi (si veda anche la C.M. n. 24/8/845 del 10.6.83).</p>
10.3	<p>CASO OGGETTO DI INTERPELLO</p> <p>Nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante intende attivare, presso propri punti convenzionati (tabaccai), alcuni servizi a favore di due operatori.</p> <p>In particolare, la società si impegnerebbe ad acquisire dai clienti finali di tali operatori l'adesione a determinati servizi con la consegna di SIM o dispositivi. In tale ipotesi, gli operatori svolgerebbero direttamente le attività di definizione dell'offerta, di <i>marketing</i>,</p>

	<p>di promozione del servizio nonché di sviluppo della applicazione utilizzata per il processo di attivazione della clientela, attraverso il quale viene scelto il punto convenzionato appartenente alla rete attraverso cui opera la medesima istante.</p> <p>Inoltre, la società istante si occuperebbe di gestire l'infrastruttura tecnologica per la prestazione del servizio, definendo e sviluppando l'interfacciamento con i sistemi degli operatori per la gestione transnazionale del servizio, mantenendo la piattaforma informatica presente verso i vari punti convenzionati.</p> <p>Le eventuali attività di incasso e di pagamento saranno invece affidate ad una società del gruppo di cui è parte anche la società istante.</p> <p>Il cliente finale, informato da ciascun operatore, avrà la possibilità di aderire al regolamento di offerta presso i vari punti convenzionati, ricercherà sulla <i>app</i> o sul <i>web</i> il punto convenzionato di proprio interesse e ad esso richiederà di trasmettere l'atto di adesione e la consegna dell'eventuale dotazione (dispositivo o SIM).</p> <p>Il punto convenzionato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> – attraverso l'interfaccia di servizio, raccogliere i dati del cliente e acquisire il relativo documento di identità; – associare la SIM all'anagrafica del cliente; – acquisire l'IBAN del cliente per l'addebito del servizio; – stampare lo scontrino con i dati identificativi del cliente e acquisire la sua firma; – consegnare la SIM o il dispositivo al cliente. <p>Al punto convenzionato saranno invece precluse le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sollecitazione e promozione del servizio; – ogni tipo di trattativa con i clienti degli operatori; – qualunque attività promozionale verso i clienti degli operatori; – assunzione, in generale, di qualsiasi iniziativa autonoma in merito al <i>business</i> degli operatori. <p>Proprio per l'impossibilità di ricondurre il caso rappresentato a uno dei rapporti elencati dall'art. 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, sul compenso corrisposto dalla società istante al punto convenzionato a fronte dei suddetti servizi, non deve essere operata la ritenuta d'acconto prevista da tale disposizione.</p>
11	SERVIZIO DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE PRIVATE DEI DIPENDENTI - REGIME FISCALE
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 329 del 10.6.2022 è stato chiarito che il servizio di ricarica offerto gratuitamente ai dipendenti che acquistano auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, ove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche, può beneficiare del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 2 lett. f), del TUIR nell'ipotesi in cui il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sia soggetto a limiti (di importo e/o di kW totali di ricariche effettuabili) che ne impediscono un utilizzo abusivo; – soddisfi il requisito della finalità educativa.
11.1	<p>REGIME FISCALE DELLE OPERE E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE</p> <p>L'art. 51, comma 2 lett. f), del TUIR prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.</p>
11.2	<p>FINALITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE</p> <p>Nel caso oggetto di interpello, la società istante è parte di un gruppo che da diversi anni si impegna nell'informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all'azienda, della sostenibilità ambientale, effettuando anche investimenti per aumentare l'efficienza energetica.</p>

	<p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 51, comma 2 lett. f), del TUIR può applicarsi anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto elettrica. In tale contesto, infatti, può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda.</p>
12	CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE - CHIARIMENTI - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LE IMPRESE GASIVORE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022
	<p>Con la circolare n. 20 del 16.6.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di gas naturale, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a favore delle imprese gasivore (art. 15.1 del D.L. 4/2022, art. 5 del D.L. 17/2022, art. 5, comma 2, del D.L. 21/2022 e art. 2, comma 2, del D.L. 50/2022) e di quelle diverse dalle precedenti (art. 4 del D.L. 21/2022 e art. 2, comma 1, del D.L. 50/2022).</p>
12.1	<p>COSTI AGEVOLABILI</p> <p>Ai fini del calcolo della spesa per l’acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente “gas” (costo della <i>commodity</i>), abitualmente indicati in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”.</p> <p>Sono invece escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> – spese di trasporto, di stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti “servizi di rete”); – ogni altro onere accessorio diretto/indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas.
12.2	<p>UTILIZZO DEL GAS COME CARBURANTE PER MOTORI</p> <p>Posto che, secondo quanto previsto dalla norma, deve trattarsi di gas consumato “<i>per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici</i>”, il beneficio fiscale copre anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo un “uso energetico” del gas stesso.</p>
12.3	<p>ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LE IMPRESE GASIVORE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022</p> <p>Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 13.6.2022, è stato istituito il codice tributo “6966” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas nel primo trimestre solare del 2022.</p>
13	CREDITO D’IMPOSTA RELATIVO AGLI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con risoluzione n. 30 del 23.6.2022, l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti delle categorie M1, da L1e a L7e elettrici e non elettrici, N1 e N2 elettrici, previsti dall’art. 2 del DPCM 6.4.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ha rinominato i codici tributo “6903” e “6904”; – ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
13.1	<p>FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI E RELATIVI CREDITI D’IMPOSTA</p> <p>Per la fruizione degli incentivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo); – i venditori dei veicoli sono rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; – queste ultime recuperano detti importi quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

13.2	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 23.6.2022, il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – “6903” è stato rinominato “<i>ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del DPCM 6 aprile 2022</i>”; – “6904” è stato rinominato “<i>ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022</i>”.
13.3	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i predetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”; – nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
13.4	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA</p> <p>Ai sensi dell’art. 6, comma 10, del DM 20.3.2019, tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24; – dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.
14	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER I SETTORI TESSILE E MODA - PERCENTUALE FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2021</p> <p>Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236366 del 23.6.2022 ha fissato al 100% la percentuale del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (di cui all’art. 48-<i>bis</i> del D.L. 34/2020) effettivamente fruibile con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”).</p> <p>Pertanto, sarà utilizzabile in compensazione l’intero importo del credito d’imposta risultante dall’istanza presentata entro il 10.6.2022.</p>
14.1	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</p> <p>Ai sensi dell’art. 48-<i>bis</i>, comma 3, del D.L. 34/2020, l’incentivo è utilizzabile in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. Inizialmente, era stato previsto che l’utilizzo dovesse avvenire soltanto nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.</p> <p>Pertanto, il credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2021, mentre il credito maturato con riferimento al 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d’imposta 2022, nel rispetto dei limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione.</p>
14.2	<p>PERCENTUALE FRUIBILE CON RIFERIMENTO AL 2020</p> <p>Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti “solari”), la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile era stata stabilita al 64,2944% dal precedente provvedimento n. 334506 del 26.11.2021.</p>
15	<p>CREDITO D’IMPOSTA PER L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con D.M. 5.5.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 139 del 16.6.2022, sono state individuate le modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, di cui all’art. 1, comma 737, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).</p>

15.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dall'1.1.2022 al 31.12.2022; – per lo svolgimento di attività fisica adattata; – entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022. <p>Nozione di "attività fisica adattata"</p> <p>Per "attività fisica adattata" si intendono i programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione (art. 2, comma 1 lett. e, del D.Lgs. 36/2021).</p>
15.2	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in via telematica; – entro il termine che sarà definito con un successivo provvedimento della stessa Agenzia; – indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per fruire di attività fisica adattata.
15.3	<p>DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CREDITO SPETTANTE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
15.4	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p>
15.5	<p>INCUMULABILITÀ</p> <p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p>
16	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>Con D.M. 6.5.2022, pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17.6.2022, sono state individuate le modalità attuative del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 812, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).</p>
16.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta le persone fisiche che sostengono spese documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e beneficiari di incentivi per scambio sul posto; – dall'1.1.2022 al 31.12.2022; – entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

16.2	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in via telematica; – entro il termine che sarà definito con un successivo provvedimento della stessa Agenzia; – indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.
16.3	<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO SPETTANTE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.</p> <p>Tale percentuale sarà comunicata con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
16.4	<p>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.</p> <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p>
16.5	<p>INCUMULABILITÀ</p> <p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p>
17	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p>
	<p>Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 8.6.2022, è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di produzione di videogiochi, di cui all'art. 15 della L. 220/2016 e al D.M. 12.5.2021.</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
17.1	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, è stato istituito il codice tributo "6977", denominato "<i>Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi - art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220</i>".</p>
17.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il suddetto codice tributo va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; – nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".
17.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>Il modello F24 contenente il credito d'imposta utilizzato in compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p>

18	ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI LOCALIZZATI NELLA ZFU DEL CENTRO ITALIA COLPITA DAL SISMA DEL 2016 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	<p>Con risoluzione n. 32 del 27.6.2022, l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ha istituito il codice tributo “Z165” per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle agevolazioni previste dall'art. 46 del D.L. 50/2017, come modificato dall'art. 57, comma 6, del D.L. 104/2020, a favore delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo localizzati nella Zona franca urbana (ZFU) istituita nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24.8.2016, per la riduzione dei versamenti relativi all'anno 2022; – ha ridenominato il codice tributo “Z164” in “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2021) - art. 57, comma 6, del decreto-legge 104/2020”, istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 del 13.7.2021. <p>Elenchi dei soggetti ammessi</p> <p>Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati approvati con D.M. 24.6.2022.</p> <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); – nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno d'imposta per il quale è riconosciuta l'agevolazione, nel formato “AAAA”.
19	CREDITO D'IMPOSTA PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) - CHIARIMENTI
	<p>Con la risposta a interpello n. 332 del 21.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al credito d'imposta per le Zone economiche speciali (ZES), di cui all'art. 5 del D.L. 91/2017.</p>
19.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Il credito d'imposta ZES spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per gli investimenti effettuati dall'1.5.2022, per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali; – per gli investimenti effettuati sino al 30.4.2022, esclusivamente per l'acquisto di immobili.
19.2	<p>CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI</p> <p>Il credito d'imposta ZES è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1, comma 1059, della L. 178/2020, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.</p> <p>La disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 102, della L. 208/2015), applicabile anche agli investimenti nelle ZES, prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (come il credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali).</p>

20	CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) E NEI COMUNI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE
	L'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni terremotati del Centro Italia, nelle Zone economiche speciali (ZES) e nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
20.1	CREDITO D'IMPOSTA ZLS Con provvedimento n. 193276 del 6.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione della comunicazione per fruire del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 61 - 65-bis, della L. 205/2017 per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), modificando il modello di comunicazione per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle Zone economiche speciali (ZES). Il nuovo modello di comunicazione sostituisce il precedente dal 7.6.2022. La presentazione della comunicazione per il credito d'imposta in ogni ZLS è, tuttavia, consentita a decorrere dal 20° giorno lavorativo successivo alla data di adozione del DPCM di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.
20.2	CREDITO D'IMPOSTA SISMA Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253453 del 30.6.2022 è stato ulteriormente modificato il suddetto modello, per consentire la presentazione della comunicazione relativa alla fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 18- <i>quater</i> del D.L. 8/2017, come modificato dall'art. 43- <i>ter</i> del D.L. 152/2021, per gli investimenti effettuati dall'1.1.2021 al 31.12.2021 nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici a partire dal 24.8.2016. La comunicazione aggiornata può essere presentata a partire dal 14.7.2022.
21	NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI, "4.0", "GREEN" E "SUD" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con D.M. 22.4.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 139 del 16.6.2022, è stata definita la nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (cosiddetta "Nuova Sabatini"), al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all'art. 2 del D.L. 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.
21.1	MISURA DEL CONTRIBUTO A fronte del finanziamento, è concessa un'agevolazione nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d'interesse annuo pari al: – 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali; – 3,575%, per gli investimenti "4.0" e gli investimenti "green"; – 5,5%, per gli investimenti "4.0" delle PMI del Mezzogiorno (cosiddetta "Nuova Sabatini Sud").
21.2	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico. Per la "Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green", le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo. Per la "Nuova Sabatini Sud", l'impresa deve compilare la domanda, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud. La piattaforma attribuirà un codice identificativo per ciascuna domanda, con validità di

	60 giorni. Entro tale termine, ai fini del perfezionamento della domanda, l'impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma, confermi il finanziamento abbinandolo al codice identificativo della domanda.
22	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER DISCOTECHES E SALE DA BALLO - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE SPETTANTE
	Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 244635 del 27.6.2022, è stato fissato in misura pari a 22.002,00 euro per ciascun beneficiario l'importo del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 4/2022, riconosciuto alle attività economiche chiuse (discoteche, sale da ballo, <i>night club</i> e simili), sulla base delle istanze presentate entro il 20.6.2022.
23	BONUS INVESTIMENTI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN BENI COMPLESSI CON DIVERSE ED AUTONOME ACQUISIZIONI
	Con risposta a interpello n. 336 del 21.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di investimento complesso per il quale sono state effettuate acquisizioni di beni diverse ed autonome, i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi periodi d'imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente, facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.
24	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2022 - CHIARIMENTI
	La circolare INPS n. 66 del 9.6.2022 ha riepilogato le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2022, nel quale sono determinati i contributi previdenziali dovuti da: <ul style="list-style-type: none"> – artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell'INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale; – professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95. <p>Esonero contributivo parziale</p> <p>La principale novità nel modello dichiarativo di quest'anno riguarda l'inserimento di appositi campi in cui riportare i contributi oggetto dell'esonero contributivo parziale di cui all'art. 1, commi 20 - 22-<i>bis</i>, della L. 178/2020. I righi dedicati all'indicazione dell'importo oggetto dell'esonero sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – RR2/RR3, colonne 23 e 37, per gli artigiani e i commercianti; – RR9, per i professionisti iscritti alla Gestione separata. <p>Le istruzioni alla compilazione del quadro RR indicano che, in sede di versamento dei contributi tramite il modello F24, l'importo a debito può essere diminuito di quanto concesso a titolo di esonero, così come comunicato dall'INPS sul cassetto previdenziale.</p>
25	STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
	Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253155 del 30.6.2022 sono state emanate le disposizioni attuative dell'obbligo comunicativo previsto dall'art. 22, comma 5, ultimo periodo del D.L. 124/2019, in relazione agli strumenti di pagamento elettronico.
25.1	SOGGETTI INTERESSATI
	L'obbligo comunicativo riguarda i prestatori di servizi di pagamento autorizzati, di cui all'art. 1, comma 1 lett. g), del D.Lgs. 11/2010 (ad esempio banche, Poste, istituti di moneta elettronica, ecc.), che: <ul style="list-style-type: none"> – svolgono la propria attività nel territorio nazionale; – mettono a disposizione degli esercenti, mediante un contratto di convenzionamento, sistemi di pagamento elettronico.

	<p>Ai fini in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per “esercente” si intende il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali; – per “contratto di convenzionamento” si intende il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
25.2	<p>DATI DA COMUNICARE</p> <p>I suddetti operatori finanziari devono comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – codice fiscale e, se disponibile, partita IVA dell’esercente convenzionato e codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento; – codice ABI ovvero codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione; – codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni; – identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica; – tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento; – data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento; – data contabile delle operazioni; – importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente; – numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
25.3	<p>MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE</p> <p>I soggetti obbligati alla comunicazione trasmettono le suddette informazioni alla società PagoPA spa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – direttamente; – ovvero tramite la società Bancomat spa, in relazione ai pagamenti effettuati con carte sui circuiti PagoBancomat e BancomatPay. <p>L’invio dei dati deve essere effettuato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite mediante apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.</p> <p>La prima trasmissione delle informazioni, riferita alle transazioni contabilizzate dall’1.9.2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5.9.2022.</p> <p>Per le transazioni contabilizzate nel periodo dall’1.1.2022 al 31.8.2022, invece, la comunicazione deve essere effettuata entro il 31.10.2022.</p> <p>PagoPA provvede poi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo modalità definite con apposito accordo tra i due enti.</p>
26	<p>LINEE GUIDA PER LA RACCOLTA FONDI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</p> <p>Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il D.M. 13.6.2022, che definisce le Linee Guida in materia di raccolta fondi per gli enti del Terzo settore (ETS).</p> <p>Il documento è volto ad orientare gli enti nella realizzazione di tale attività coerentemente con i principi di verità, trasparenza e correttezza indicati dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 ed è rivolto a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione come ETS commerciale o non commerciale.</p> <p>Il documento offre un quadro di massima, non esaustivo né cogente, delle diverse tecniche di raccolta fondi (che possono essere realizzate in forma privata, ossia dirette ad un singolo potenziale donatore, oppure in forma pubblica) e ricapitola gli obblighi di rendicontazione per le raccolte aventi carattere abituale e continuativo e per quelle occasionali.</p>

27	DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - IRRILEVANZA
	Con risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 328 del 9.6.2022, sono stati forniti chiarimenti in merito al termine entro il quale è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa.
27.1	PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA I soggetti passivi che intendono rettificare o integrare una dichiarazione IVA possono trasmettere un'integrativa non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento previsti dall'art. 57 del DPR 633/72, ovvero entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 8, comma 6- <i>bis</i> , del DPR 322/98).
27.2	POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO In caso di domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è maturato il credito IVA chiesto a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna (art. 57, comma 3, del DPR 633/72). Poiché si tratta di una misura posta a presidio dei poteri dell'ufficio, tale posticipazione non comporta l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione IVA integrativa.
28	COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRASFERITI AL GRUPPO - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA - FRANCHIGIA
	Nella risposta a interpello n. 330 del 21.6.2022, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il mancato deposito nel registro delle imprese del bilancio consolidato integra una causa ostativa all'assunzione diretta, da parte della capogruppo, dell'obbligo di garantire le eccedenze di credito trasferite dalle società e compensate nell'ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo. Per quanto riguarda l'esonero dalla garanzia entro la franchigia di cui all'art. 21 del D.M. 567/93, viene ricordato che, ai fini del calcolo di quest'ultima, il conto fiscale da considerare è quello della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% <i>"dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati"</i> .
28.1	PRESUPPOSTI PER LA GARANZIA NELLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO Nell'ambito dei gruppi societari, è prevista la possibilità di prestare la garanzia, ai sensi dell'art. 38- <i>bis</i> co. 5 del DPR 633/72, mediante l'assunzione dell'impegno, da parte della società capogruppo o controllante, alla restituzione all'Amministrazione finanziaria della somma rimborsata, comprensiva di interessi. La C.M. n. 164/E del 22.6.98 ha precisato che la predetta garanzia può essere rilasciata <i>"anche per le eccedenze di credito compensate nell'ambito di procedure di liquidazione Iva di gruppo"</i> , ritenendosi abilitato <i>"il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato"</i> ed essendo necessaria, allo scopo, la presenza <i>"dell'ultimo bilancio consolidato, depositato presso il registro delle imprese"</i> . Nel caso di specie, tale possibilità è stata negata con riguardo alle garanzie da prestare in sede di dichiarazione IVA 2022, in quanto l'ultimo bilancio depositato dall'istante è risultato quello chiuso al 31.12.2018.
28.2	APPLICABILITÀ DELLA FRANCHIGIA Per quanto riguarda l'esonero dalla garanzia ai sensi dell'art. 21 del D.M. 567/93, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini del calcolo della franchigia, rileva il conto fiscale della società titolare del credito compensato nella liquidazione IVA di gruppo ed è con riferimento a tale società che va calcolato il 10% <i>"dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta"</i> (risposta a interpello n. 792 del 25.11.2021).

	<p>Nell'ipotesi esaminata, si è pertanto ritenuto che l'esistenza di tale franchigia debba essere verificata considerando il conto fiscale della controllante e di una delle controllate, in proporzione al rispettivo credito utilizzato nella predetta procedura.</p> <p>Infine, posto che la prestazione della garanzia entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale <i>"rappresenta elemento costitutivo di perfezionamento delle compensazioni Iva infragrupo"</i>, è stato ricordato che, in caso di tardiva prestazione della stessa, le compensazioni effettuate nel gruppo producono comunque i relativi effetti, <i>"ma solo dalla data in cui l'obbligo (...) è stato adempiuto"</i>.</p>
--	---